



Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017

A.C. 1815

Dossier n° 165 - Schede di lettura
18 giugno 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1815
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Vanin
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	27 novembre 2018
trasmissione alla Camera:	30 aprile 2019
assegnazione:	13 maggio 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze)
Oneri finanziari:	Sì

Quadro generale

Il **Memorandum** è volto ad attribuire all' **unità già informalmente operante a Venezia** lo **status giuridico internazionale di Ufficio del CdE** dedicato alla **gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea** nel settore della **promozione dei diritti umani**, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal CdE, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del CdE, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio.

La conclusione di un *Memorandum* d'intesa per l'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia è stata proposta dal Segretariato del CdE nel 2014 ed il testo, condiviso anche con il comune di Venezia e con la regione Veneto, è stato negoziato dal MAECI e recepisce le osservazioni trasmesse dalle amministrazioni interessate.

Il Consiglio d'Europa (CdE), istituito nel 1949 e avente sede a Strasburgo, è l'organizzazione internazionale, avente lo scopo di promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in **Europa**.

L'Organizzazione si avvale di **uffici periferici** per agevolare l'attuazione delle proprie attività e programmi. Uffici periferici del CdE sono attivi sia in Stati membri dell'Organizzazione (Turchia, Azerbaigian, Serbia, Romania, Repubblica di Moldova, Ucraina, Federazione russa, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord, Georgia, Armenia) sia in Paesi terzi (Kosovo, Marocco e Tunisia). Ulteriori uffici del CdE per il coordinamento con altre organizzazioni

internazionali (Unione europea, Organizzazione delle Nazioni Unite, OSCE e Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani – OSCE/ODIHR) sono presenti anche a Bruxelles, Ginevra, Vienna e Varsavia.

Contenuto dell'accordo

L'articolo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud.

L'articolo 2 definisce gli **obiettivi dell'Ufficio** e i successivi **articoli da 3 a 6** specificano le tipologie di **personale** di cui sarà dotato l'Ufficio (funzionari del CdE, compreso il personale assunto localmente, e funzionari distaccati), definiscono l'obbligo, a carico del CdE, di notificare al MAECI il personale in servizio presso l'Ufficio e il Capo dell'Ufficio, nominato dal Segretario generale del CdE, e sanciscono l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del CdE (GAPI) all'Ufficio e ai suoi funzionari.

L'articolo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della **capacità giuridica del CdE**.

Gli articoli da 8 a 12 precisano le **immunità e i privilegi** di cui gode l'Ufficio. In particolare, il **paragrafo 8** sancisce l'immunità dalla giurisdizione, salvi i casi in cui il Comitato dei Ministri vi abbia espressamente rinunciato; il paragrafo 8, secondo comma, richiama inoltre l'obbligo del CdE di offrire un meccanismo interno di risoluzione delle controversie per i suoi impiegati in caso di controversie di lavoro. Il **paragrafo 9** definisce l'**inviolabilità** degli edifici e della sede dell'Ufficio. **L'articolo 10** riguarda l'inviolabilità dell'archivio dell'Ufficio e, in generale, di tutti i documenti ivi contenuti.

L'articolo 11 precisa l'ambito dell'**autonomia finanziaria e valutaria** di cui gode l'Ufficio.

L'articolo 12 regola l'**esenzione** dell'Ufficio, dei suoi averi, redditi e altri beni da ogni imposta diretta, nonché dai dazi doganali e dalle proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione per gli articoli ad uso ufficiale e per le pubblicazioni dell'Ufficio.

L'articolo 13 riguarda le **comunicazioni** e la **corrispondenza** (anche privata) dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunicazione.

L'articolo 14 indica le **immunità e i privilegi** concessi ai funzionari dell'Ufficio, ad eccezione del personale assunto localmente, anche di nazionalità italiana (cui si applica **l'articolo 15**) e dei funzionari distaccati (cui si applica **l'articolo 16**). **L'articolo 17** precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del CdE e non per il beneficio individuale dei singoli funzionari e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità.

L'articolo 18 sancisce che **l'Ufficio sarà finanziato con risorse del bilancio ordinario del CdE** e con risorse extra-bilancio, ove previsto, per l'attuazione di programmi di cooperazione.

L'articolo 19 autorizza l'uso delle insegne del Consiglio d'Europa presso la sede dell'Ufficio e sui suoi mezzi di trasporto.

L'articolo 20 regola l'esenzione da accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale.

L'articolo 21 stabilisce l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana sulla previdenza sociale, sempre che i funzionari appartengano ad uno schema di sicurezza sociale fornito dal Consiglio d'Europa, che copra tutti i rischi menzionati nella legislazione italiana. Ai funzionari, ai loro coniugi e congiunti a loro carico, è riconosciuto il permesso di soggiorno per la durata della loro assegnazione in Italia.

L'articolo 22 regola l'immatricolazione con targa diplomatica dei veicoli dell'Ufficio.

L'articolo 23 sancisce l'obbligo del rispetto delle leggi locali da parte dei funzionari dell'Ufficio.

L'articolo 24 chiarisce che i fornitori di servizi e i consulenti assunti in loco dall'Ufficio rimarranno soggetti alle leggi e ai regolamenti locali.

L'articolo 25 stabilisce che le **controversie** tra le parti sull'interpretazione o l'applicazione del Memorandum saranno risolte per via diplomatica.

Gli articoli da 26 a 30 definiscono regole e procedure per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale rinnovo o interruzione della validità del Memorandum. In particolare, **l'articolo 26** stabilisce che l'Ufficio sarà istituito per un **periodo iniziale di tre anni**, al termine dei quali il Comitato dei Ministri deciderà se rinnovarne i termini di riferimento. **L'articolo 27** precisa che il Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione della nota verbale con la quale l'Italia notificherà al CdE l'avvenuto completamento delle procedure interne di ratifica e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni. Ai sensi **dell'articolo 28**, a seguito della decisione del Comitato dei

Ministri del CdE di rinnovare i termini di riferimento dell'Ufficio prima del termine di tre anni, il Memorandum continua a rimanere valido fino alla data in cui l'Italia e il CdE concluderanno un Protocollo per rinnovare o modificare il Memorandum. **Gli articoli 29 e 30** fanno salva in favore dell'Italia la possibilità di decidere in qualsiasi momento di porre termine all'efficacia del *Memorandum*, il quale cesserà di produrre effetti al termine dei primi tre anni o, in caso di proroga automatica della sua validità, due mesi dopo la ricezione della nota verbale con cui l'Italia notificherà la decisione al CdE.

Contenuto della proposta di legge di ratifica

La proposta di legge in esame, d'iniziativa della sen. Vanin ed altri, è stata approvata all'unanimità dal Senato il 29 aprile scorso. Essa riproduce parzialmente un disegno di legge (A.C. 4609), approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre del 2017, ma che non riuscì ad ultima il suo *iter* al Senato a causa della conclusione della legislatura.

Il provvedimento consta di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'**articolo 3** riguarda la copertura finanziaria e stabilisce che agli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in **euro 40.000** a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il paragrafo 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.